

Prot. 2750 del 7/11/2019

**Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Trani, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ordine degli Avvocati di Trani e Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Barletta- Andria-Trani avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell'Albo dei CTU e Periti del Tribunale di Trani ex dall'art. 15 della legge 24/2017**

Il giorno 7 novembre in Trani, presso la sede centrale del Tribunale, in Trani sono intervenuti:

- il Presidente del Tribunale di Trani, dott. Antonio DE LUCE;
- per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, dott. Antonino DI MAIO, il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale, dott. Achille BIANCHI;
- il Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Barletta-Andria-Trani, dott. Giuseppe PAPAGNI;
- il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, avv. Tullio BERTOLINO.

Premesso che il presente Protocollo d'intesa si redige in seguito all'impulso ricevuto dall'accordo tra il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), il Consiglio nazionale Forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n.24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMceO firmato il 24 Maggio 2018;

visto l'art. 15 della legge 24 del 2017, il quale, in funzione della disciplina riguardante le responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi del Codice processuale civile (artt. 13 ss. disp. att. cpc) e del Codice di procedura penale (artt. 67 ss.n.att. cpc);

considerata l'esigenza, condivisa tra le parti, di assicurare attraverso l'attuazione della l. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

ravvisata l'importanza di trovare spazio ad un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, e quindi quelle infermieristiche;

vista la richiesta pervenuta dalla FNOPI di stipulare un apposito accordo locale al fine di adattare alcune delle previsioni del Protocollo di intesa di cui in premessa alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni infermieristiche;

Tanto premesso e considerato, con il presente Protocollo si stabilisce e conviene quanto segue:

**Art. 1**

tutto quanto premesso fa parte del presente Protocollo;

**Art. 2**

**Definizione di albo**

L'albo dei consulenti tecnici del giudice è istituito presso ogni Tribunale ed è diviso in categorie professionali. Se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti iscritti all'albo in questione e denominati consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato di



lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'ordine della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.

### **Art. 3 Soggetti legittimati**

Possono presentare domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei CTU relativa ai professionisti interessati dall'art. 15 della legge 24/2017 sia i consulenti già iscritti all'albo dei CTU sia i professionisti che non sono iscritti all'albo dei CTU e che chiedono di essere iscritti in tale sezione speciale.

### **Art. 4 Modalità di iscrizione all'albo**

Le modalità di iscrizione all'albo saranno quelle predisposte e già attivate dal Tribunale di Trani ([http://www.tribunale.trani.giustizia.it/comefare.aspx?id\\_ufficio\\_giudiziario=1096&cfp\\_id\\_scheda=2462](http://www.tribunale.trani.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=1096&cfp_id_scheda=2462)). L'OPI BAT si impegna a produrre un *vademecum* per facilitare l'accesso dei candidati alla procedura, dandone pubblicità sui propri canali istituzionali.

L'Ordine delle professioni infermieristiche su mandato del Presidente e del Consiglio direttivo attraverso un'apposita Commissione interna, preliminarmente, valuterà le candidature al solo fine di filtrarle e quindi far avviare la procedura di iscrizione all'albo solo per i candidati che effettivamente possiedono la "speciale competenza".

### **Art. 5 Speciale competenza**

La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal *curriculum* formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

Il presente accordo si propone di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo abilitativo, al fine di favorire un'adeguata valutazione e di indirizzare ogni infermiere nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.

Più precisamente, la **speciale competenza**, non potrà sussistere in mancanza di almeno uno dei seguenti elementi:

- possesso del titolo abilitante e la relativa iscrizione all'OPI BAT;
- esercizio della professione da almeno un decennio;
- assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
- regolarità formativa ECM (con verifica di adempimento certificativo, così come previsto dal Co.Ge.A.P.S., nel triennio certificabile, salvo integrazioni normative).

Gli elementi di valutazione, ulteriori rispetto a quelli appena elencati, sono:

- possesso di un adeguato *curriculum* formativo *post*-universitario, che indichi sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- possesso di un adeguato *curriculum* professionale, che indichi le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a solo titolo esplicativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta per imprese ecc.);
- eventuale possesso di un *curriculum* scientifico, che indichi attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;



- eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione o eventuale certificazione di corsi di formazione tecnico-giuridici specifici per periti e CTU;
- eventuale possesso di un'attestazione certificante la conoscenza del processo telematico;
- eventuale possesso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche.

Inoltre la valutazione della "speciale competenza" infermieristica passa dalla prova e dall'entità del percorso professionale, accademico e specializzante compiuto dal singolo infermiere, idonee a considerare positivamente l'esperienza conseguita nelle aree professionali ed al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato ad operare. Le aree professionali sono le seguenti:

1. Area cure domiciliari
2. Area cure distrettuali ambulatoriali
3. Area salute in carcere
4. Area rischio infettivo - rischio clinico
5. Area cure palliative e trattamento del dolore
6. Area assistenziale RSA, RSD e centri assistenziali
7. Area direzione - coordinamento - management
8. Area formazione

(le aree di specializzazione degli infermieri pediatrici si differenziano solo riguardo all'età, in quanto gli stessi intervengono su pazienti con età inferiore ai 18 anni, ovviamente esclusi gli RSA).

È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili o penali.

### **Art. 6 Specchiata moralità**

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'elenco.

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'elenco le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni) la commissione valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

### **Art. 7 Fascicolo personale**

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione infermieristica, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del Protocollo d'intesa "nazionale" del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.



2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:

- a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
- b) *curriculum* formativo (titoli *post-lauream*: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenti);
- c) *curriculum* professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- d) *curriculum* scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
- e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
- f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
- g) iscrizione a società scientifiche;
- h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24 del 2017;
- i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
- j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.

4. Le aree professionali al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:

- a) area cure primarie - servizi territoriali/distrettuali;
- b) area intensiva e dell'emergenza urgenza;
- c) area medica;
- d) area chirurgica;
- e) area neonatologica e pediatrica;
- f) area salute mentale e dipendenze.

5. Ai fini della formazione, gestione e aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito dall'art. 7, commi 1, 3 e 4 del Protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

### **Art. 8 Obblighi informativi**

Al fine di promuovere un regolare aggiornamento del fascicolo personale, è raccomandabile che annualmente gli iscritti siano tenuti alla comunicazione di alcune informazioni rilevanti:

- a) perdita dei requisiti di iscrizione;
- b) importanti variazioni della situazione professionale (a titolo esemplificativo: trasferimento della sede di lavoro in un distretto giudiziario diverso da quello annotato nel fascicolo personale; pensionamento);
- c) incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti pubbliche e private.

Il mancato assolvimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, sarà valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito.



**Art. 9  
Pubblicità**

Il protocollo sarà pubblicato nel sito *web* di tutti i soggetti firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.

**Art.10  
Entrata in vigore**

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

**Art. 11  
Modifiche**

Il Protocollo potrà essere modificato qualora ciò si renda necessario a seguito della stipula di Protocolli nazionali.

**Art.12  
Formazione**


Le parti si impegnano, attraverso l'organizzazione di corsi formativi tecnico-giuridici specifici, affinché in tutti i procedimenti civili e penali, che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline infermieristiche, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.

Trani,

7/11/2019


Il Presidente del Tribunale di Trani

Dott. Antonio de Luce




Per Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani  
Il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale

Dott. Achille Bianchi



Il Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Barletta Andria Trani

Dott. Giuseppe Papagni



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani

Avv. Tullio Bertolino

